



Spett. Sindaco di Fano

Membri della Giunta Comunale

Membri del Consiglio Comunale

Segretario Generale del Comune di Fano

Dirigente sett. I – Servizi risorse umane e tecnologiche

Dirigente sett. III – Servizi finanziari

Dirigente sett. IV – Servizi Territoriali e Ambientali

e p.c. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo

Corte dei Conti, Procura Regionale delle Marche

OGGETTO: Comune di Fano, Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Fano (art. 1, commi 611 e ss. della legge 190/2014).

Con la presente si sottopongono all'attenzione delle persone ed Enti in indirizzo gli evidenti elementi di inattendibilità e di violazione di legge contenuti nella relazione ex art. 1, commi 611 e seg. della legge 190/2014, già comunicata in data 31.03.2015 alla Corte dei Conti Marche, Sezione Regionale di Controllo, documento che viene proposto dal Sindaco all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 14.10.2015. In particolare, in merito a quanto dichiarato nella relazione del Sindaco sopra menzionata, si evidenziano le seguenti circostanze.

1) FUSIONE ASET S.P.A./ASET HOLDING S.P.A.

Dati i tempi tecnici necessari, era del tutto irrealistico che la fusione tra ASET S.p.a. ed ASET HOLDING S.p.a. poteva trovare compimento entro il 31.12.2015, come indicato nella relazione del Sindaco, essendo stato completamente azzerato il complesso processo amministrativo connesso alla fusione proprio a causa di quanto deciso dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 19.02.2015 (delibera presa con voto contrario dei consiglieri comunali del M5S). Il piano, pertanto, oltre ad essere inattendibile, non ottempera alle disposizioni di legge previste nell'art. 1, comma 611 della 190/2014, lettere d) ed e) nei tempi previsti nel medesimo comma.

Tale circostanza era perfettamente nota a tutti, Sindaco incluso, pertanto è singolare che venga tenuta nascosta all'autorità destinataria del Piano, ovvero la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.



Rileviamo inoltre che non sono stati messi a disposizione del Consiglio i pareri del Collegio Sindacale di Aset S.p.a. ed Aset Holding S.p.a. in merito al processo di fusione, pareri che erano stati indicati come dovuti entro il termine del 30.06.2015 nella delibera di presa d'atto della Giunta n. 102 del 31.03.2015.

2) MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE NELLA “SOCIETA’ AEROPORTUALE FANUM FORTUNE S.R.L.”

Il previsto mantenimento della partecipazione del comune di Fano nella “Società Aeroportuale Fanum Fortunae S.r.l.” è in palese contrasto con quanto disposto nell’art. 1, comma 611 della 190/2014, lettere a) e b) (oltre a violare la Legge 244/2007, all’art. 3, comma 27).

Per quanto riguarda la previsione di cui alla lettera a) del comma suddetto, bisogna considerare che la Società Aeroportuale “Fanum Fortunae” S.r.l. svolge un’attività commerciale di prestazione di servizi agli utenti privati dell’aeroporto di Fano, che è un aeroporto minore non aperto al trasporto pubblico di passeggeri o di merci, ma solo ai voli privati, come risulta anche dal Regolamento di Scalo emesso dall’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). In particolare la vendita dei carburanti, il ricovero in hangar degli aeromobili mediante contratto di deposito, oltre al servizio di bar-ristorante mediante affitto di ramo d’azienda.

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 325/2010, considerazioni di diritto 6.1 e 9.1) la nozione di “servizio pubblico di interesse generale in ambito locale” rimanda a quella, peraltro più ampia, di “servizio di interesse economico generale” (SIEG) impiegata nell’ordinamento comunitario. In particolare, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, per «interesse economico generale» si intende un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti, ovvero: *“fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche fini sociali) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV)”*.

Inoltre, secondo un consolidato orientamento, la categoria dei servizi di interesse generale coincide con quella dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 199 del 16.07.2014, considerazioni di diritto 2.2.; Corte dei Conti, sez. reg. di controllo Lombardia, parere n. 263/2013).

Quanto indicato nella proposta di delibera in merito alla qualificazione dell’attività della “Fanum Fortunae” come un “servizio latamente riferibile alla nozione di interesse generale” lascia trasparire la mancanza di convinzione della stessa Giunta in merito all’indispensabilità di tale partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali, come richiesto dal comma



611, lettera a), circostanza che può configurare non più una mera colpa grave, ma la sussistenza di dolo nella violazione della legge.

Sono peraltro del tutto fuori luogo le citazioni di leggi, del Libro Verde della Commissione Europea e delle altre comunicazioni della Commissione Europea riportate nella proposta di delibera, in quanto si riferiscono tutte ai servizi svolti negli aeroporti commerciali (quelli abilitati al trasporto pubblico di passeggeri o di merci) dalle società di gestione aeroportuale che gestiscono appunto gli aeroporti commerciali, mentre l'aeroporto di Fano non è abilitato al trasporto pubblico, né la "Fanum Fortunae" risulta aver mai ottenuto la concessione per la gestione totale dell'aeroporto ai sensi dell'art. 704 del Codice della Navigazione, pertanto non è una società di gestione aeroportuale ai sensi D.M. 521/1997.

Per quanto sopra osservato risulta alquanto ardito da parte del Sindaco sostenere che la partecipazione in una società che fornisce servizi ai proprietari di aerei privati sia "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune", come richiesto per il suo mantenimento dal comma 611, lettera a).

Per quanto riguarda la previsione di cui alla lettera b), non risulta che la Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" S.r.l. abbia dipendenti, non essendo stata effettuata alcuna assunzione di personale mediante pubblico concorso ai sensi delle disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni. Pertanto il mantenimento della suddetta partecipazione viola le disposizioni della lettera b) (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) non potendo tale disposizione essere aggirata mediante l'impiego di una persona con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo con un'agenzia di lavoro interinale, dato che la natura giuridica di tale rapporto è appunto un contratto di somministrazione, e non un contratto di lavoro dipendente, essendo la persona impiegata dipendente dell'agenzia di lavoro interinale e non della "Fanum Fortunae".

L'illecito del mantenimento della partecipazione in violazione delle disposizioni di legge sopra citate è aggravato dalla conclamata e perdurante gestione deficitaria della società, configurandosi per tale motivo un rilevante danno erariale.

A tale proposito, non corrisponde al vero quanto indicato in delibera che *"le criticità di bilancio non attengono tanto all'applicazione di tariffe ovvero prezzi incongrui rispetto alla copertura dei costi (ecc.)"* dato che dall'esame del bilancio al 31.12.2014 si rileva che, nonostante le perdite pregresse, nel 2014 i costi sono aumentati più dei ricavi. Risulta infatti che la società ha subito una perdita operativa (ovvero differenza tra valore e costi di produzione) di Euro 125.714 nel 2014, in deciso aumento rispetto alla perdita operativa dell'anno precedente. Ciò al netto degli oneri straordinari.



3) MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE INDIRETTA NELLA “RINCICOTTI & ORCIANI S.R.L.”

Il mantenimento della partecipazione indiretta del comune di Fano nella “Rincicotti & Orciani S.r.l.” è in palese contrasto con quanto disposto nell’art. 1, comma 611 della 190/2014, lettere a) (oltre a violare la Legge 244/2007, all’art. 3, comma 27).

La relazione del Sindaco in oggetto è alquanto ambigua, rimandando la questione ad “ulteriori verifiche”, ed indicando che le conclusioni delle verifiche stesse saranno proposte all’attenzione del Consiglio Comunale entro il 30.06.2015.

Non era necessaria nessuna ulteriore verifica, ma bisognava agire subito per la dismissione della società entro il 31.12.2015, essendo già andata deserta la gara per la sua vendita.

A tale proposito basta prendere atto di quanto dichiarato dai Revisori dei Conti del Comune di Fano nel verbale n. 14 del 04.05.2015, che invitiamo a leggere attentamente, del quale ci limitiamo a riportare di seguito alcune frasi.

“... emerge il quadro poco edificante di un investimento che appare, sin dall’origine, totalmente estraneo non solo al perseguimento di qualsiasi finalità pubblica ma anche, da quanto è dato leggere, di qualsiasi sana finalità privatistica.”

“All’interno dei criteri individuati dalla legge per la società in esame (art. 1, comma 611 della 190/2014) non si configura soluzione diversa dalla dismissione (da operarsi ai sensi del comma 613 con le modalità disciplinate dal Codice Civile), in quanto non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, con l’aggravante della conclamata deficiarietà della gestione.”

Invitiamo pertanto il Sindaco ed i consiglieri comunali, secondo le rispettive competenze e nell’interesse del Comune di Fano, a farsi carico del rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 611, della legge 190/2014. In mancanza si configurerebbe il rischio di dover rispondere di un rilevante danno erariale, quantomeno per l’illegittimo mantenimento delle partecipazioni in società in perdita cronica.

Fano, 10.10.2015

I Consiglieri Comunali:

Roberta Ansuini

Hadar Omiccioli

Marta Ruggeri